



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



SCHEMA DI CONVENZIONE

tra Amministrazione Procedente e Ente Attuatore Partner, per l'attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 55 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., ai fini della co-progettazione degli interventi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione del progetto di cui alla Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1, Sub-investimento 1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini", interventi finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU.CUP E94H22000110006 - CIG Z7B3A99582

L'anno Duemilaventitré (2023) il giorno _____ del mese di _____, a Martano presso la Residenza Comunale sita in P.ta Matteotti, n.13 con la presente scrittura privata da valersi tra le parti ad ogni effetto e conseguenza di legge, tra i Signori:

= _____, nato/a a _____ () il _____.____, C.F. _____, domiciliato/a, per ragioni di carica, presso _____ in _____ alla via _____ n. _____, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto e in rappresentanza di _____, nella sua qualità di _____, nominato con _____, di seguito denominato anche Ente Attuatore Partner (o EAP); e

= _____, nato/a a _____ il _____ domiciliato, per la carica, presso la Residenza Comunale, c.f.: _____, il quale interviene in questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e in rappresentanza del COMUNE DI MARTANO- – Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di MARTANO, Codice Fiscale e Partita IVA _____, nella sua qualità di _____ dell'Ufficio di Piano, nominato con _____ ;

PREMESSE:

Con Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione Procedente (AP), in data .././..., in esecuzione della determina n. ... del .././, il Comune di Martano – Comune Capofila dell' Ambito di Martano ha indetto istruttoria ad evidenza pubblica per la selezione dell'Ente Attuatore Partner (EAP), a cui affidare le attività ivi indicate, per l'attuazione del Documento progettuale (DP) elaborato dall'Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.

Richiamate

- la D.D. n. ... del .././... di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") volte alla istruttoria ad evidenza pubblica di co-progettazione;

- i verbali del seggio istituito dall'Amministrazione precedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione – entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;

- la D.D. n. ... del ./../.... di conclusione del procedimento ad esito del quale la proposta formulata d è stata ritenuta la più rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati, come da relativa Graduatoria; Preso atto degli esiti del Tavolo di co-progettazione e del Progetto Definitivo (PD) scaturito, avente a contenuto le modifiche/integrazioni apportate in sede di confronto tra EAP selezionato e Comune di Martano – Capofila dell’ATS Di Martano, ferme restando le caratteristiche fondamentali della proposta progettuale presentata;

Visti

- l’art. 118, comma 4, della Costituzione, che riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative;
 - l’art. 55 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., recante il Codice del Terzo Settore che disciplina l’utilizzo dello strumento della co-progettazione;
 - le Linee Guida in materia di rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e Enti del Terzo Settore nell’applicazione degli artt. 55, 56 e 57 del D.Lgs. n. 117/2017, adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021;
 - la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26/06/2020 che radica costituzionalmente e nella normativa euro unitaria gli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione;
 - l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;
 - la L. n. 328/2000 che introduce a livello nazionale i principi generali per la realizzazione di un sistema integrato di progettazione di interventi sociali e socio-assistenziali;
 - il D.P.C.M. 30/03/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”, che prevede che i Comuni possano indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obiettivi;
 - la L.R. n. 19/2006;
 - la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Richiamato inoltre l’articolo 119 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ai fini della presente Convenzione sono adottate le seguenti “Definizioni”:

- ATS: Associazione Temporanea di Scopo, che potrà essere formalizzata ad esito della procedura per la realizzazione delle attività e degli interventi oggetto di co-progettazione;
- Altri enti: altri soggetti, diversi dagli enti di Terzo settore (ETS), che in qualità di partner di progetto, relativamente ad attività secondarie e comunque funzionali a quelle messe in atto dagli ETS, partecipino al partenariato, di cui comunque gli ETS, singoli e associati, dovranno essere capofila;
- Amministrazione procedente (AP): il Comune di Martano – Capofila dell’ATS Di Martano e titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;
- CTS: Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;

- Convenzione: l'accordo, sottoscritto dagli EAP e l'Amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 11 legge n. 241/1990 e ss. mm., per la regolamentazione dei reciproci rapporti relativi all'attuazione della proposta progettuale, presentata dal Comune ed ammessa a finanziamento;
- Co-progettazione: definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione esecutiva degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli ETS che abbiano presentato regolare domanda di partecipazione;
- Domanda di partecipazione: l'istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di co-progettazione;
- Enti del Terzo Settore (ETS): i soggetti indicati nell'art. 4 del CTS, iscritti nel RUNTS;
- Ente attuatore partner (EAP): l'Ente di Terzo Settore (ETS), singolo o associato, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente, e con cui attivare il rapporto di collaborazione;
- Procedura di co-progettazione: procedura ad evidenza pubblica per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, cui affidare le attività di progetto nei termini e nei limiti del presente Avviso;
- Proposta Progettuale (PP): il documento progettuale presentato dagli ETS, nei modi previsti dall'Avviso ed oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione nominata dall'Amministrazione procedente;
- Progetto Definitivo (PD): l'elaborato progettuale, approvato dall'Amministrazione procedente, allegato alla convenzione sottoscritta fra le Parti;
- Responsabile del procedimento: il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- RUNTS: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi degli articoli 45 e ss. del CTS;
- Tavolo di co-progettazione: sede preposta allo svolgimento dell'attività di coprogettazione;
 - Milestone: Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
 - Target: Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione

1. Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla costituzione di un partenariato per la realizzazione degli interventi descritti nel Documento progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica, elaborati nella Proposta Progettuale, positivamente valutata dalla Commissione e successivamente declinata, all'interno del Tavolo di co-progettazione, nel Progetto Definitivo.
2. A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse devono intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
3. L'Ente Attuatore Partner (EAP), con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune di Martano – Capofila dell'ATS Di Martano, siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.
4. In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico e dei soggetti beneficiari dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 - Durata ed efficacia della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà efficacia a partire dalla sottoscrizione della stessa e ha scadenza fissata al 30 Giugno 2026, salve eventuali proroghe da parte del Ministero.
2. La prosecuzione delle attività e degli interventi progettuali oltre il periodo di conclusione previsto potrà essere eventualmente autorizzata esclusivamente con la finalità di portare a compimento le attività previste in sede di co-progettazione e comunque nei limiti delle risorse finanziarie.
3. L'Ente Attuatore Partner è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione degli interventi, in conformità alla normativa comunitaria.

Art. 3 – Attività e interventi oggetto di affidamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'AP affida all'EAP la realizzazione delle attività e gli interventi definiti nel Progetto Definitivo (PD) co-progettato dalle parti, allegato al presente documento per costituirne parte integrante e sostanziale [Allegato “..”].

Art. 4 - Quadro economico-finanziario del progetto

1. Il piano economico-finanziario complessivo della presente Convenzione è riportato nel Progetto Definitivo, elaborato in esito ai lavori del tavolo di co-progettazione ed è costituito dalle risorse economiche, umane e strumentali messe a disposizione dall'AP e dall'EAP selezionato.
2. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione proprie risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie, individuate nel Progetto Definitivo [Allegato “..”].
3. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il Comune di Martano – Capofila dell'ATS Di Martano mette a disposizione dell'EAP un budget complessivo di €
4. A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dall'Amministrazione precedente, costituisce il massimo importo erogabile dalla stessa.
5. L'Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall'assegnatario con fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti il contratto e comunque con il personale dipendente impiegato nell'esercizio dell'attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra lo stesso assegnatario e detti soggetti.

Art. 5 - Risorse umane adibite alle attività di Progetto

1. Al fine di garantire l'adeguata realizzazione delle attività e degli interventi co-progettati l'EAP si impegna ad impiegare il seguente personale specializzato, con background formativo e professionale adeguato al ruolo ricoperto e alle mansioni assegnate, con esperienza almeno triennale, maturata nel quinquennio precedente, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico di indizione della procedura di co-progettazione e secondo le quantità e qualità indicate nel Progetto Definitivo. Si allega alla presente Convenzione l'elenco del personale con i relativi curricula vitae. L'elenco, allegato alla presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale [Allegato “..”], deve riportare le seguenti informazioni: nome e cognome, profilo professionale, titolo di studio, eventuale iscrizione ad albi, numero di ore settimanali in cui la figura professionale sarà dedicata al progetto.

2. Il personale, oltre a eseguire gli interventi e i servizi previsti dal progetto, dovrà supportare e assistere l'Ente locale titolare nella predisposizione della documentazione di rendicontazione dei costi, della reportistica e della documentazione delle attività relative al personale, nella forma elettronica e/o cartacea necessaria per la gestione del progetto e per consentire gli adempimenti richiesti nell'ambito del PNRR.

3. L'Ente proponente individua _____ (nome e cognome, profilo professionale, titolo di studio, eventuale iscrizione ad albi, numero di ore settimanali in cui la figura professionale sarà dedicata al progetto) quale Referente del progetto con ruolo di coordinatore e responsabile organizzativo, dedicato alla gestione organizzativa del progetto complessivo, quale interlocutore unico dell'ATS di Martano, istituzionalmente competente per la gestione del progetto, al quale l'ATS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa alla Convenzione. Il Sig./la Sig.ra _____ è designato/a, a totale carico e onere dell'EAP, quale responsabile dell'esecuzione della Convenzione, costantemente reperibile compatibilmente con gli orari di lavoro, recapiti indicati nella Proposta Progettuale.

4. In caso di assenza prolungata del Referente del progetto, nel corso dell'esecuzione della Convenzione (superiore a due mesi), l'ETS è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'ATS di Martano, indicando il nominativo del sostituto individuato, che dovrà possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione. In ogni caso l'ETS dovrà garantire almeno il passaggio di informazioni al sostituto individuato (casi, procedure, strumenti utilizzati ecc...) e in caso di assenza pianificata o comunque prevedibile dovrà garantire l'affiancamento per almeno 1 mese tra l'operatore uscente e il nuovo operatore individuato.

5. Il Referente del progetto:

- deve rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica con l'ATS di Martano;
- è tenuto a segnalare per iscritto all'ATS di Martano, eventuali problemi e difficoltà riscontrati nei diversi contesti di realizzazione degli interventi stessi;
- provvederà a vigilare affinché ogni fase della realizzazione del progetto risponda a quanto stabilito dai documenti progettuali.

6. L'EAP si impegna a garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e idonea gestione delle risorse professionali coinvolte attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, anche attraverso la partecipazione a momenti di verifica e di valutazione del lavoro.

7. L'EAP si impegna inoltre a mantenere il più possibile stabili gli operatori per garantire la continuità delle figure operative di riferimento e dovrà adottare idonee misure organizzative per garantire la continuità e contrastare il turn-over del personale. La continuità delle prestazioni dovrà essere garantita anche gestendo le assenze del personale, in modo funzionale al tipo di attività da realizzarsi: con sostituzioni tempestive con operatori parimenti qualificati o con rimodulazioni del calendario di intervento che non compromettano la buona riuscita del programma.

8 Per ogni variazione del personale, da intendersi come ammissibile solo per motivi sopravvenuti, imprevisti e imprevedibili e per cause di forza maggiore, dovrà essere data comunicazione via PEC per iscritto all'Amministrazione Procedente, riportando i nominativi del personale sostituito, dei sostituti, con le generalità complete, le rispettive qualifiche, il ruolo assegnato nel progetto e l'esperienza maturata. La comunicazione di ogni variazione dovrà avvenire non oltre tre (3) giorni da ciascuna variazione.

9. Il numero del personale e l'organizzazione del servizio individuati congiuntamente dall'EAP e dall'AP nel Progetto Definitivo non possono essere modificati nel corso di validità della presente Convenzione senza un preventivo accordo con la AP.

10. In ogni caso l'EAP è responsabile del comportamento e dell'idoneità professionale del proprio personale. Qualora l'ATS di Martano ne ravvisi l'inadeguatezza ne chiederà l'immediata sostituzione. Su motivata richiesta dell'AP, l'EAP ha l'obbligo di sostituire il personale ritenuto non

idoneo al servizio senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti.

11. L'EAP dovrà attuare nei confronti dei lavoratori propri dipendenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili dalla data della proposta progettuale, alla categoria e nella località in cui si svolge il progetto, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni e in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località che, per categoria, venga successivamente stipulato, anche se non risultasse aderente alle Associazioni stipulanti o recedesse da esse. L'EAP è tenuto, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. I suddetti obblighi vincolano l'EAP anche nel caso in cui lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse.

12. L'EAP dovrà garantire l'osservanza delle norme derivanti leggi, decreti e disposizioni regolamentari vigenti, relativi ad assunzione, assicurazioni obbligatorie, antinfortunistica, previdenza e assistenza nei confronti del proprio personale e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'EAP:

- deve sostenere gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di tutto il personale impiegato;

- dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti da vigenti leggi, decreti e disposizioni regolamentari, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di esercizio, per la tutela dei lavoratori;

- assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;

- assume piena e diretta responsabilità in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; - dovrà rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17 della L. 68/1999.

13. L'EAP può anche utilizzare personale con un rapporto di lavoro autonomo. In tal caso comunica preventivamente l'utilizzo di tale personale. In ogni caso, l'utilizzo di lavoro autonomo può avvenire solo nel pieno rispetto della normativa vigente. Si precisa che, in attuazione a quanto suddetto, l'EAP deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008.

14. In relazione all'inesistenza della situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", l'EAP selezionato è tenuto a non concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. L'accertata violazione di tale disposizione potrà essere causa di risoluzione di diritto del rapporto.

15. L'EAP dovrà produrre, a richiesta dell'Amministrazione procedente, l'esibizione dei contratti di lavoro, del libro unico del lavoro, del foglio paga e di ogni altra documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi relativi all'applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

16. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione della Convenzione.

17. Il personale impiegato è tenuto al segreto professionale e d'ufficio sulle notizie apprese in relazione al presente rapporto, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione Procedente.

18. Nella gestione del servizio l'EAP dovrà impiegare personale di assoluta fiducia e provata riservatezza, soprattutto con riferimento a notizie sugli utenti e sulle loro condizioni personali e di salute psico-fisica. L'EAP è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte le informazioni inerenti all'esercizio dell'attività svolta, vengono considerate riservate e come tali trattate, in osservanza a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di privacy.

19. Il personale dovrà svolgere periodicamente attività di formazione ed aggiornamento professionale come previsto dal relativo contratto collettivo di lavoro. Tale attività dovrà essere documentata ed a disposizione del personale istituzionalmente preposto ad effettuare i controlli.

20. L'EAP, per il proprio personale impiegato qualsiasi titolo (anche nel caso di lavoratori autonomi e collaboratori esterni), solleva l'AP da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi, assumendo ogni onere e responsabilità in merito.

21. L'EAP, oltre alle norme della presente Convenzione, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto.

22. Le attività non si svolgeranno presso immobili di proprietà dell'AP o presso immobili in cui svolge la propria attività personale dipendente dell'AP, pertanto, non sussistono rischi interferenti e non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui costi sono pari a zero. La redazione del DUVRI, se necessaria, è a carico dell'EAP in capo al quale gravano altresì il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 /2008 s.m.i.. A tal fine l'EAP, dovrà consegnare, se necessario ai sensi di legge, prima dell'avvio del servizio, il Documento di Valutazione dei rischi della propria attività e nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

23. In caso di scioperi del proprio personale l'EAP, ne dovrà dare comunicazione al Comune con un preavviso di almeno tre giorni.

24. L'EAP, dovrà inoltre fornire all'AP, contestualmente alla firma della Convenzione, l'elenco di eventuali fornitori.

Art. 6 – Somme liquidabili per la realizzazione degli interventi

1. L'importo massimo riconosciuto a «.....» per l'espletamento delle attività e degli interventi oggetto della presente convenzione è stabilito in €, destinato alla compiuta realizzazione di tutte le fasi progettuali.

2. I pagamenti avverranno sulla base delle rendicontazioni prodotte per la realizzazione degli interventi e delle attività, previa presentazione di nota contabile corredata dai relativi giustificativi delle spese sostenute, secondo le seguenti modalità:

L'AP erogherà le quote di finanziamento all'EAP selezionato nella stessa misura in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali le erogherà a questa amministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 14 comma 1 dell'Avviso 1/2022, in quattro diverse fasi:

- erogazione a titolo di anticipo di una quota pari al 10% del contributo assegnato, previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività e previa stipula di idonea polizza fideiussoria a garanzia della somma;

- primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;

- secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come primo acconto;

- saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento. Le somme verranno erogate dall'AP, in seguito alla verifica con esito positivo delle spese, unitamente alla comunicazione della avvenuta chiusura dell'intervento di competenza, verificato il conseguimento di Traguardi e Obiettivi.

3. Poiché le somme messe a disposizione dall'AP per la realizzazione del progetto derivano da finanziamento a valere sul PNRR, la scansione dell'erogazione delle quote di finanziamento sopracitata, potrà subire variazioni, in base all'effettiva erogazione delle somme stesse al Comune di Martano - Ente titolare del finanziamento, da parte dei competenti uffici ministeriali.

Art. 7 - Rendicontazione

1. L'EAP selezionato si impegna all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e deve assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria.

2. La somma riconosciuta per la realizzazione del PD deve essere riferita a spese effettivamente sostenute, analiticamente rendicontate e corroborate da documentazione fiscalmente valida, secondo quanto previsto dal presente articolo.

3. L'AP, prima di procedere all'erogazione delle risorse, provvederà a verifiche amministrative contabili al fine di accertare la regolarità delle richieste di cui ai suddetti punti, sulla base delle rendicontazioni prodotte per la realizzazione degli interventi e delle attività, previa presentazione di nota contabile corredata dai relativi giustificativi delle spese sostenute. La rendicontazione delle spese deve tenere conto che le risorse riconosciute agli Enti di Terzo Settore sono riconducibili ai contributi, secondo la disciplina prevista dall'articolo 12 della legge 241/1990. A ragione di ciò, la rendicontazione dovrà essere analitica e inerente alle attività svolte, pertanto sono richiesti:

- Stati di avanzamento delle attività, secondo la tempistica e le modalità contenute nella presente Convenzione, corredata dalla seguente documentazione:

- Per le spese del personale:

- a) Riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate, compresi i volontari stabili

- b) Timesheet mensile per ogni risorsa umana impegnata con descrizione dettagliata delle attività realizzate

- c) Copia dei contratti di lavoro sottoscritti

- d) Relazione delle attività svolte dalle risorse umane impegnate

- e) Buste paga e relativa quietanza di pagamento, indicanti la quota parte imputata al progetto

- f) Attestazioni circa i versamenti erariali, previdenziali ed assistenziali versati

- Incarichi – partite I.V.A.

- g) Contratto di prestazione/lettera di incarico sottoscritti

- h) Curriculum vitae

- i. Timesheet mensile individuale con descrizione dettagliata delle attività realizzate

- j) Fattura o altro documento contabile equivalente quietanzato

- Beni e servizi

- k) Contratti sottoscritti/lettere di trasporto/consegna

- l) Fatture

- m)Mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario

- n) relazione/rendicontazione relativa alle attività svolte.

4. In ragione degli adempimenti richiesti all'Amministrazione Procedente nell'ambito del PNRR, la rendicontazione delle attività e degli interventi oggetto della presente Convenzione e gli stati di avanzamento dovranno essere presentati dall'EAP all'AP a cadenza _____.É fatta salva la possibilità di modificare la tempistica indicata al periodo precedente, qualora ciò risultasse necessario alla luce degli adempimenti richiesti all'Amministrazione Procedente relativi al PNRR.

5. Qualora, in esito ad ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, l'aggiudicatario si impegna a restituire quanto indebitamente percepito.

7. Il Comune di Martano – Capofila dell'ATS Di Martano, si riserva di trattenere dalle risorse da trasferire all'EAP o dalla garanzia di cui al successivo art. 13 le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

8. La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all'accertamento della regolarità contributiva dell'EAP, attestata da certificazione DURC in corso di validità.

9. Si precisa che il Codice Unico di Progetto (CUP) e il codice CIG vanno obbligatoriamente riportati in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento, nonché in tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici relativi al progetto.

10. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'Ente Attuatore Partner presenterà – entro e non oltre 10 giorni – una relazione tecnica conclusiva, nella quale saranno declinate nel dettaglio le attività svolte.

Articolo 8 - Spese ammissibili

1. Ai fini della presente Convenzione sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione degli interventi, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, incluso il codice degli Enti del Terzo Settore e a quanto ritenuto attualmente ammissibile dalla normativa PNRR e dalle relative disposizioni attuative e disposto nell'Avviso 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu.

2. Le spese per essere ritenute ammissibili devono avere tutte le seguenti caratteristiche:

a) essere state sostenute successivamente alla sottoscrizione della Convenzione che sarà stipulata nel caso di esito positivo della procedura di co-progettazione oggetto del presente Avviso pubblico;

b) essere:

b.1 coerenti con le finalità previste dall'investimento di riferimento e assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;

b.2 effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti; b.3 pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

c) rientrare nelle seguenti voci di costo, purché spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto:

c.1 spese per il personale esterno e interno

2. spese per il coordinamento e gestione complessiva del progetto

3. spese di gestione (affitti, utenze, pulizie ecc....)

c.4 spese per piccole attrezzature, beni e servizi

3. È possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non figuri la fattispecie di un doppio finanziamento.

4. Non sono ammissibili:

a. le spese che infrangono il divieto del doppio finanziamento, ossia che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (Nota di chiarimento del MEF sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21);

b. restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e penali, nonché per eventuali contenziosi, varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere preventivo del Ministero.

5. Qualora, in esito ad ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o spese rendicontate ammissibili, riconosciuti inferiori alle somme liquidate, l'aggiudicatario si impegna a restituire

quanto indebitamente percepito. Tali somme potranno essere trattenute dalle risorse da trasferire all'EAP o dalla garanzia di cui al successivo art. 13.

Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla normativa vigente in tema di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

3. L'EAP si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, con la specifica indicazione che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della Convenzione. Resta inteso che l'AP, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

4. L'Ente Attuatore Partner o i soggetti da questo incaricati a qualsiasi titolo, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'EAP è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'EAP non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto nella determinazione ANAC 3 maggio 2017, n. 556. 7. In atti è presente la comunicazione dell'EAP in merito al conto corrente dedicato dell'EAP ai fini della presente convenzione (Prot. n. ____ del)

Articolo 10 - Obblighi in capo all'Ente Attuatore Partner derivanti dalle norme attuative del PNRR

1. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR e di tutti i requisiti connessi alla Misura a cui è associato il progetto, del principio del DNSH, nonché dei principi trasversali del PNRR, si prevedono le seguenti prescrizioni in capo all'EAP: a) Rispetto delle condizionalità PNRR:

- l'EAP è obbligato a rispettare la tempistica di realizzazione delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di Misura e dal "Piano di Intervento" del Programma P.I.P.P.I.;

- l'EAP è obbligato a dare periodica comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività di progetto per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, con cadenza _____;

- l'EAP deve attenersi agli obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento: al Council Implementing Decision (CID – decisione di esecuzione del Consiglio del 13 Luglio 2021 che approva il PNRR dell'Italia) ed agli Operational Arrangements (OA – Accordi Operativi) relativamente alle Milestone e ai Target della Misura pertinenti per il progetto da realizzare. Si precisa che il contributo programmato al Target della Misura per il progetto presentato dall'ATS di Martano corrisponde alla redazione di un progetto individualizzato di presa in carico per n. 10 famiglie coinvolte per ciascun modulo implementato (per un totale di n. 30 nuclei familiari);

- l'EAP è tenuto a fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni necessarie ad assolvere gli obblighi dell'ATS di Martano derivanti dall'essere soggetto attuatore, in particolare, in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione di cui alla Circolare MEF del 26 luglio 2022 n. 29 ed è tenuto a garantire la conservazione di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione del progetto in fascicoli informatici, per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;

- l'EAP deve garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione progettuale che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con specifico riferimento al finanziamento Next generation EU (utilizzando la frase “ finanziato dall'Unione Europea - Next generation EU, riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea.

b) Rispetto del DNSH:

L'EAP è tenuto a garantire la conformità degli interventi al cosiddetto principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) facendo a tal proposito riferimento alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”, di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32, così come aggiornata con Circolare MEF del 13 ottobre 2022 n. 33.

In particolare, le attività di progetto non devono rientrare nella categoria delle attività escluse di cui al seguente elenco:

i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;

ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);

iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

c) Rispetto dei principi trasversali:

L'EAP è tenuto a rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e tutela dei diversamente abili.

Art. 11 - Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione e rendicontazione

1. Il Comune di Martano assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

2. La sede per la revisione, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento, utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate è definita nel Tavolo di co-progettazione, da considerarsi permanente, in quanto utile a definire quanto necessario e/o utile per la modifica del progetto, anche con riferimento alla durata di cui all'art. 2.
3. Il Comune di Martano è tenuto al presidio, al controllo e alla verifica della rendicontazione puntuale sia sul piano dei contenuti tecnici sia sul piano amministrativo e gestionale degli interventi e delle attività svolte dall'Ente Attuatore Partner.

Art. 12 – Assicurazioni

1. In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici dell'Ambito Territoriale Sociale di Martano, l'Ente Attuatore Partner (EAP) provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.
2. l'Ente Attuatore Partner (EAP) è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Martano è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
3. A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'Ente Attuatore Partner (EAP)«.....» ha prodotto la seguente assicurazione a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro (RCT-RCO) n..... del.....rilasciata da..... avente i seguenti massimali _____, allegata alla presente Convenzione [Allegato “..”], valida per tutto il periodo della convenzione: - n..... del.....rilasciata da.....per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi. Il Comune di Martano – Capofila dell'ATS Di Martano, è considerato “terzo” a tutti gli effetti.
4. Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo di esecuzione delle attività in oggetto.

Art. 13 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, l'EAP ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva. La stessa è resa, in favore dell'Ente Comune di Comune di Martano – Capofila dell'ATS Di Martano come segue: polizza xxxxxx n. xxxxxx rilasciata da xxxxx di Euro xxxxx emessa in data xxxxxx. La garanzia di cui sopra è costituita nelle forme previste dall'art. 103 del Codice dei contratti richiamato in analogia e per quanto applicabile.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata di realizzazione del progetto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione Procedente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del progetto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'AP qualora, in fase di esecuzione del progetto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'EAP. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'AP ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione.
4. L'Ente ha diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'applicazione delle penali di cui all'art.14 seguente.

Art. 14 – Contestazioni

1. Ove L'ATS di Martano riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente documento, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi

immediatamente alle prescrizioni violate, mediante pec indirizzata al Legale Rappresentante dell'EAP. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'AP al referente dell'EAP si intendono come presentate direttamente allo stesso.

2. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, nell'Avviso pubblicato, per quanto riguarda il Comune di Martano, e nella domanda di partecipazione, da parte dell'EAP.

Art 15 – Penalità

1. Ove ad insindacabile giudizio dell'ATS di Martano le controdeduzioni di cui all'art. precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti dell'aggiudicatario, saranno applicate le seguenti penalità:

a) mancato rispetto delle disposizioni relative alla realizzazione delle attività del progetto e alla rendicontazione: da € 200,00 fino a € 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento, per ciascun inadempimento;

b) mancato rispetto di tutti gli oneri a carico dell'ente attuatore di cui all'art. 10 "Obblighi in capo all'EAP derivanti dalle norme attuative del PNRR": da € 200,00 fino a € 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento, per ciascun inadempimento;

c) mancata comunicazione di variazioni nell'organizzazione del servizio: da € 150,00 fino a € 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento, per ciascun inadempimento;

d) atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: (per ogni infrazione) € 500,00;

e) qualora da ogni indagine o sopralluogo effettuati emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato: € 5.000,00 a € 1.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento;

f) mancata sostituzione tempestiva del personale ritenuto non idoneo ai sensi dell'art. 5, comma 7: € 100,00 al giorno;

g) sostituzione o variazione del personale indicato senza comunicazione all'AP: € 200,00; h)

mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto: € 500,00;

i) l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi relativi al conto corrente dedicato, comporta a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 in relazione alla gravità dell'inadempimento.

2. Nel caso in cui nell'arco di 30 (trenta) giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di unavolta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella precedente tabella saranno raddoppiati. Le penalità sono addebitate sui crediti dell'EAP dipendenti dal contratto o sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l'importo della cauzione dovrà essere immediatamente reintegrato come disposto dall'art. 13 comma 3 della presente Convenzione.

3. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dall'AP. Per ogni altro caso di inadempimento o inosservanza delle disposizioni del presente documento, il RUP può applicare all'EAP una penale da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze dell'inadempimento.

4. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto. L'AP si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

Art. 16 – Divieto di cessione

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'AP. L'esecuzione delle azioni è in capo alla sola co-progettante, salvo per le attività derivanti da rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale e approvate in sede di documento progettuale definitivo.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'ap le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 17 – Procedura di co-progettazione circolare

1. Ai fini di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento l'AP e l'EAP si impegnano a mantenere aperta la co-progettazione, per l'intera durata del Progetto, con verifiche e aggiornamenti con frequenza temporale definita in sede di co-progettazione.
2. Il Comune di Martano – Capofila dell'ATS Di Martano, si riserva la facoltà di chiedere all'EAP la partecipazione in qualunque momento al Tavolo di co-progettazione, con frequenza anche superiore a quanto sopra previsto.
3. La co-progettazione potrà essere sempre riattivata, qualora si manifestasse la necessità o l'opportunità di rivedere le modalità attuative o implementare l'assetto raggiunto in sede di stipula della convenzione finale, fermo restando il rispetto degli obiettivi e caratteristiche essenziali del progetto, coerentemente con quanto previsto dalle Linee di intervento progettuali di cui al presente avviso. Eventuali modifiche da apportare alla Convenzione, così come la riapertura del Tavolo di co-progettazione, presuppongono la riattivazione della procedura di co-progettazione mediante apposita comunicazione del Responsabile del procedimento, notificata tramite PEC a tutti gli ETS partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, almeno 15 giorni prima dalla riapertura del tavolo di co-progettazione.

Art. 18 - Sicurezza e riservatezza

1. In esecuzione della presente Convenzione l'EAP ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'AP.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'EAP è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei soggetti partner di progetto dell'ETS partecipante e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Amministrazione comunale per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 4, l'AP ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che l'EAP sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'AP attinente alle procedure adottate dall'EAP in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente Convenzione.
7. L'EAP non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione comunale, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione comunale.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. e, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

2. L'AP, nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR 2016/679, tratta i dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell'interessato. I dati personali sono trattati per le finalità indicate nella convenzione.

3. I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, in corso, da instaurare o cessati.

4. In esecuzione della presente convenzione, l'EAP effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'AP.

5. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'Accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

6. L'EAP è, pertanto, designato dal Comune di Martano quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento e si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.

7. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Martano, Piazzetta Giacomo Matteotti 12 nella persona del Sindaco pro tempore. Il titolare può essere contattato tramite posta elettronica all'indirizzo istituzionale dell'Ente comune.martano@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile della Protezione dei dati designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR dati può essere contattato all'indirizzo mail: rpd@svic.it o telefonicamente, tramite l'help desk, al recapito: 0832 345777.

Art. 21 – Sospensione e revoca del contributo

1. Il contributo viene ridotto in base alle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate (revoca parziale).

2. È disposta la revoca integrale del contributo assegnato nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti nonché nel caso di contravvenzione alle previsioni contenute nell'Avviso pubblico approvato con D.D. n. ___ del _____.

3. In particolare, si potrà procedere alla revoca del contributo nei seguenti casi:

a. irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi;

b. mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dall'investimento.

4. In caso di violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale, nonché dei principi trasversali del PNRR potrà essere disposta la sospensione o la revoca del contributo.

5. Le modifiche progettuali non tempestivamente comunicate all'AP, o non approvate da quest'ultima, comportano la decurtazione dei costi ammissibili collegati alle attività modificate, e, nei casi più gravi, la revoca integrale dal contributo concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.

6. L'EAP è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

7. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del progetto finanziato, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dello stesso, sarà attivato il procedimento di revoca del contributo.

8. Nel caso di revoca parziale o integrale, l'EAP è tenuto a restituire le somme già erogate dall'AP in suo favore.

9. L'AP si riserva in qualsiasi momento di disporre la sospensione o cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute Disposizioni regionali, nazionali o europee, nonché per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza. Al/ai soggetto/i partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

10. I requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso Pubblico approvato con D.D. n. ____ del _____-analogamente a quanto avviene nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici - devono essere posseduti per tutta la durata del rapporto negoziale. La perdita di tali requisiti determina l'automatica risoluzione dell'atto negoziale con conseguente revoca immediata del contributo. Saranno corrisposte, se dovute, solamente le somme erogabili fino alla permanenza dei requisiti.

Art. 22- Coordinamento

1. La governance di progetto e la struttura organizzativa sono disciplinate dal DP, meglio articolate come segue:

All'Ambito Territoriale Sociale di Martano appartengono i Comuni di Martano (capofila), Calimera, Caprarica di Lecce, Carpignano Sal., Castrì di Lecce, Martignano, Melendugno, Sternatia, Vernole e Zollino.

I Comuni dell'Ambito di Martano hanno scelto quale forma di associazione intercomunale la Convenzione (ex art. 30 D.lgs. n. 267/2000).

La struttura organizzativa dell'Ambito è pianificata al fine della valutazione, codifica del bisogno e presa in carico delle famiglie in situazioni di vulnerabilità.

Il Servizio Sociale Professionale di Ambito territoriale (14 assistenti sociali) agisce, quale servizio di prossimità del sistema locale di welfare, come primo responsabile dell'attuazione degli interventi all'area minori e famiglie e in collaborazione con l'equipe del consultorio familiare è responsabile, della fase di orientamento, ascolto, presa in carico dei casi e fronteggiamento dell'emergenza sociale sul territorio di riferimento.

Le figure professionali coinvolte, oltre al Responsabile dell'Ufficio di Piano, sono n. 14 assistenti sociali con funzioni di attivazione, attuazione e monitoraggio degli interventi e n. 1 istruttore direttivo amministrativo con funzione di rendicontazione e controllo, che garantiranno la gestione e attuazione del progetto in tutte le fasi di pre-implementazione, implementazione e post implementazione compresi il monitoraggio e la rendicontazione.

Art. 23 – Revisione

1. Ogni eventuale revisione alla presente Convenzione, anche se dovuta in relazione a sopraggiunte modifiche normative, dovrà essere approvata per iscritto, di comune accordo tra le parti.

Art. 24 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile, alle disposizioni di legge vigenti e applicabili in materia e a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 25 – Controversie

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti, che non potrà essere risolta bonariamente, sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Lecce.

Art. 26 – Registrazione

1. La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata, sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'EAP.

Art. 27 – Allegati

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

Allegato sub “..”:

- Determinazione Dirigenziale di conclusione del procedimento. Allegato sub “..”:
- Progetto Definitivo come risultante da tavolo di co-progettazione. Allegato sub “..”:
- Accordo per il trattamento di dati personali Allegato sub “..”:
- l’elenco del personale con i relativi curricula vitae sub “..”:
- assicurazione a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), sub “..”:

.....

Martano, li.....

FIRME

Per Comune di Martano – Capofila dell’ATS

Per l’Ente Attuatore Partner il Legale rappresentante

«..... »

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «..... », quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare art. _____).

(luogo),

Il Legale Rappresentante dell’Ente Attuatore Partner «..... »

.....

.....

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Premesse

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della convenzione siglata tra l'Ente e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario riportato in calce.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile.

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto

dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente.

9.2 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine b) istanza ricevuta da soggetti interessati. Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri SubResponsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a a) descrivere la natura della violazione dei dati personali; b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach; d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;

12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;

12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;

12.2.4 fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

GLOSSARIO

- "Garante per la protezione dei dati personali": è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia

- “Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- “GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation), direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;
- “Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29;
- “Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;
- “Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;
- “Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- “Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- “Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- “Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Letto, confermato e sottoscritto

Martano, li.....

Per Comune di Martano

.....

Per l’Ente Attuatore Partner

il Legale rappresentante

«.....

